



COMUNE DI GONARS
COMUN DI GONÂRS

**CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELLA
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Allegato B) alla determinazione n. 459 del 13/11/2015

Indice

Art. 1 Oggetto	Pag. 3
Art. 2 Durata della concessione	Pag. 3
Art. 3 Riferimenti normativi	Pag. 3
Art. 4 Iscrizione all'albo dei soggetti D.M. n. 389/2000	Pag. 3
Art. 5 Canone annuo e rendicontazione	Pag. 3
Art. 6 Cauzione	Pag. 3
Art. 7 Revisione corrispettivo	Pag. 3
Art. 8 Gestione del servizio	Pag. 4
Art. 9 Tariffe applicabili al servizio	Pag. 4
Art. 10 Documentazione del servizio	Pag. 4
Art. 11 Obblighi del Concessionario	Pag. 5
Art. 12 Contenzioso tributario	Pag. 5
Art. 13 Esenzioni, riduzioni	Pag. 5
Art. 14 Divieto di subappalto e cessioni del contratto	Pag. 5
Art. 15 Termine del servizio	Pag. 5
Art. 16 Decadenza e risoluzione del contratto	Pag. 5
Art. 17 Spese a carico del Concessionario	Pag. 6
Art. 18 Privacy	Pag. 6
Art. 19 Tracciabilità dei flussi finanziari	Pag. 6
Art. 20 Norme finali	Pag. 6

Art. 1 - Oggetto

La concessione ha ad oggetto la gestione del servizio di accertamento e riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in conformità al D. Lgs. n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al regolamento comunale e alla vigente normativa di settore.

Art. 2 – Durata della concessione

La durata della concessione è stabilita in anni 1 (uno), a decorrere dall'01.01.2016 e fino al 31.12.2016.

Art. 3 – Riferimenti normativi

Il Concessionario è obbligato ad osservare, oltre alle norme del presente capitolato, tutte le disposizioni di legge concernenti la materia della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinate dal D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle disposizioni contenute nell'apposito regolamento comunale.

Art. 4 – Iscrizione all'albo dei soggetti D.M. n. 389/2000

Il concessionario deve essere iscritto all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi nonché di altre entrate dei comuni e province, albo istituito dal D.M. 11.09.2000 n. 289 e successive modificazioni ed integrazioni, nella sezione prevista dall'art. 6, 1 comma, lettera a), e deve avere un capitale sociale interamente versato pari ad almeno 1.000.000,00 euro, così come stabilito dall'articolo 3 bis del D.L. n. 40 del 25.03.2010. L'iscrizione a tale albo deve essere garantita, a pena di revoca della concessione, per tutta il periodo di affidamento del servizio.

Art. 5 – Canone annuo e rendicontazione

A fronte della concessione del servizio il Concessionario dovrà corrispondere un canone annuo fisso, nella misura stabilita in sede di gara, e pari a € ____,___. Tale importo è da intendersi al netto di ogni onere. I versamenti a favore del Comune dovranno essere effettuati in rate trimestrali uguali e posticipate, entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza di ciascun trimestre.

Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica l'interesse legale corrente.

Il concessionario provvederà a trasmettere trimestralmente al Comune, entro gli stessi termini fissati per i versamenti dei canoni, i rendiconti analitici della gestione del trimestre di riferimento.

Il Concessionario, in qualità di agente contabile, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 25 del D.L. n. 112/1999 e dell'articolo 93 del D. Lgs. n. 267/2000, deve presentare annualmente il conto della propria gestione, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 6 - Cauzione

A garanzia degli obblighi contrattuali il Concessionario è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione dell'importo pari al 100% del canone annuo.

Tale garanzia, da prestare sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa, rilasciata da impresa autorizzata al rilascio di cauzioni, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice Civile, l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni dalla richiesta dell'Ente.

Il Comune provvederà a escutere la fidejussione per rivalersi di mancati versamenti dei canoni trimestrali o per altre inadempienze degli obblighi contrattuali. La reintegrazione della cauzione stessa dovrà avvenire, pena la decadenza della concessione, entro trenta giorni dalla richiesta del Comune.

La cauzione non sarà svincolata che alla scadenza della concessione stessa e dopo che l'Amministrazione avrà accertato che il Concessionario del servizio abbia assolto a tutti i suoi obblighi, entro e non oltre 180 giorni.

Art. 7 – Revisione corrispettivo

Nel caso di variazioni di tariffe o della fattispecie impositiva che comporti uno scostamento superiore o inferiore al 10% delle riscossioni effettuate nell'anno precedente, deliberate dal Comune o stabilite per legge nel corso della concessione, il canone dovrà essere raggugliato in

misura proporzionale al maggior o minor ammontare delle riscossioni, tenuto conto altresì degli eventuali aumenti di costo del servizio.

Art. 8 – Gestione del servizio

Dal giorno dell'effettivo inizio della gestione il Concessionario assumerà la completa responsabilità del servizio e subentrerà al Comune in tutti gli obblighi, diritti e privilegi previsti dalle disposizioni in vigore e dal Regolamento comunale.

Il concessionario è tenuto a:

- trasmettere al competente Ministero copia del contratto di concessione nei termini previsti. Nessuna responsabilità potrà comunque essergli accollata qualora l'ufficio comunale non gli fornisca per tempo la copia dell'atto e i relativi allegati.
- ottemperare a qualunque disposizione normativa emanata in attuazione del D. Lgs. 15.11.1993 n.507 e successive modificazioni ed integrazioni.

E' fatto obbligo al concessionario di inviare al Comune copia di tutte le comunicazioni statistiche, da chiunque richieste.

Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e i mezzi che si rendessero necessari a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso nel rispetto delle norme vigenti in materia. Il Concessionario potrà farsi rappresentare, nei rapporti con il Comune e con i contribuenti, da persona idonea munita di procura e che non versi nei casi di incompatibilità previsti dalla legge. Potrà nominare incaricati locali, privi di poteri di rappresentanza, ai soli fini di supportare i compiti del funzionario di cui al precedente comma.

Il Concessionario prima dell'inizio della gestione, dovrà segnalare al Comune il recapito, nonché il nominativo del personale di cui si avvarrà per lo svolgimento del servizio impegnandosi a comunicare tempestivamente gli eventuali avvicendamenti e/o cambiamenti che dovranno essere approvati dall'Amministrazione comunale.

Il Concessionario prima dell'inizio della gestione dovrà predisporre un recapito con personale appositamente dedicato nel comune di Gonars, pena la revoca della concessione. Tale recapito dovrà garantire il servizio al pubblico per almeno 15 ore settimanali.

Il personale addetto al servizio di vigilanza, accertamento e riscossione, delegato a rappresentare il Concessionario, dovrà essere munito di una tessera di riconoscimento del Comune, che attesti la qualifica rivestita. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario e i suoi dipendenti incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione comunale se non previsto da disposizioni di legge.

Il Responsabile dell'Ufficio Tributi o altro dipendente, all'uopo delegato dallo stesso, avrà sempre libero accesso negli Uffici o recapiti e potrà esaminare gli atti di gestione per controllare l'andamento della medesima.

Art. 9 – Tariffe applicabili al servizio

La riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche deve essere effettuata applicando le tariffe deliberate dal Comune e la gestione deve essere improntata al rispetto delle norme di legge e regolamentari.

Art. 10 – Documentazione del servizio

Il Concessionario deve farsi carico di predisporre e dotare a proprie spese la gestione di tutti gli stampati, registri, bollettari e quant'altro necessario all'espletamento del servizio ivi compreso l'obbligo di predisporre e fornire i modelli di dichiarazione da mettere a disposizione degli interessati. I bollettari utilizzati ai fini delle operazioni di esazione consentite o autorizzate dal Comune, dovranno essere annotati in apposito registro di carico e scarico ed opportunamente vidimati. Per esigenze meccanografiche il Concessionario potrà eseguire nelle sedi centrali o periferiche la elaborazione di tutti gli atti utilizzando la necessaria modulistica continua. Detta modulistica, se soggetta a vidimazione, potrà essere vidimata in uno dei modi previsti dalle vigenti norme in materia fiscale e, comunque, sottoposta a controllo a cura degli organi amministrativi comunali.

La documentazione relativa alla gestione contabile del servizio potrà essere conservata dal Concessionario nella propria sede principale o periferica se esiste, fermo restando l'obbligo, a semplice richiesta del Comune di produrre, entro 30 giorni, la documentazione stessa per i controlli che l'ente concedente intenderà eseguire a mezzo di propri incaricati o per eventuali richiesta da parte di Autorità competenti in materia.

Art. 11 – Obblighi del Concessionario

Il Concessionario terrà completamente sollevata ed indenne l'Amministrazione e gli organi comunali da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di servizio verso i committenti, sia, in genere, per qualunque causa dipendente dall'assunta concessione, sempre ch  connessa agli obblighi riguardanti la concessione stessa.

Il Concessionario   tenuto a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto, apposita polizza assicurativa di Responsabilit  Civile, con una primaria societ  assicuratrice, a copertura di qualsiasi danno connesso all'esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto. Il massimale di tale polizza non dovr  essere inferiore a   250.000,00 e dovr  avere una durata pari a quella di concessione del servizio.

Tutti i servizi oggetto della presente concessione sono da considerarsi, ad ogni effetto, servizi pubblici e per nessuna ragione potranno essere sospesi od abbandonati.

Art. 12 – Contenzioso tributario

Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi. Ai fini della rappresentanza innanzi alle Commissioni tributarie il Sindaco delegher  il Concessionario stesso o un suo procuratore speciale. Fermi restando gli adempimenti e gli obblighi derivanti dai commi precedenti, il Concessionario   tenuto a fornire comunque ai contribuenti chiarimenti su esposti non rituali.

Art. 13 – Esenzioni, riduzioni

Il Concessionario non potr  esentare alcuno dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, n  accordare riduzioni se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dal Regolamento comunale.

Il Concessionario si impegna inoltre ad applicare le riduzioni e le esenzioni previste dal citato decreto n. 507/1993 e s.m.i.

Il Concessionario proceder  alle rettifiche ed agli accertamenti d'ufficio notificando, anche per posta, formali atti nei modi e nei tempi dall'art. 10 del D. Lgs. n. 507/93.

Art. 14 – Divieto di subappalto e cessioni del contratto

Non sono consentiti subappalti o cessioni, anche parziali, del servizio. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 116 del D. Lgs. n. 163/2006 per vicende soggettive del concessionario.

Art. 15 – Termine del servizio

E' fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione, fatti salvi quelli relativi ai procedimenti regolarmente avviati e notificati ai contribuenti entro la scadenza della concessione. Il Concessionario dovr  in ogni caso, al termine della concessione, consegnare al Comune o al Concessionario subentrante l'elenco degli atti in fase di riscossione ed eventuali atti insoluti, o in corso di formalizzazione per il proseguimento dei relativi procedimenti a cura del Comune o del concessionario subentrante, nonch  la banca dati aggiornata.

Art. 16 – Decadenza e risoluzione del contratto

Il contratto potr  essere risolto anticipatamente, con motivata deliberazione della Giunta Comunale, nel caso di continue irregolarit  o abusi verificatisi nell'espletamento del servizio, previa contestazione delle inadempienze al Concessionario ed assegnazione allo stesso di un termine di 10 giorni per le eventuali controdeduzioni.

L'Amministrazione si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni imputabili a colpe del Concessionario.

Inoltre tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza pu  produrre la risoluzione del contratto stesso, previa diffida scritta.

L'Amministrazione, pu  risolvere il contratto senza formalit  alcuna, quando si contravvenga ad una delle clausole contrattuali e nei seguenti casi:

- a. decadenza dalla gestione nei casi previsti dall'art. 13 del D.M. Finanze 289/2000, ossia: la cancellazione dall'albo ai sensi dell'art. 11 del Decreto n. 289/2000 del Ministero delle Finanze;
- b. gravi e reiterate violazioni degli obblighi contrattuali, intese come mancati o ritardati versamenti dei ratei trimestrali del canone annuo, mancato rispetto delle tariffe stabilite

dall'Amministrazione, mancato rispetto delle disposizioni normative, mancato o ritardato rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dal capitolato;

- c. non aver iniziato il servizio alla data fissata o interruzioni del servizio protratte per oltre 3 giorni;
- d. mancata ricostituzione della cauzione;
- e. aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione;
- f. cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro, pignoramento a carico del Concessionario;
- g. violazione del divieto di cessione del contratto e di subappalto dello stesso;
- h. mancato rispetto dei termini previsti dal presente capitolato per l'apertura della sede locale;
- i. inosservanza delle leggi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Concessionario cessa con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento dalla gestione del servizio. Non è inoltre previsto alcun indennizzo o risarcimento danni a favore del Concessionario.

Art. 17 – Spese a carico del concessionario

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di concessione disciplinato dal presente capitolato, sono a carico del Concessionario.

Il contratto di concessione non è soggetto a registrazione, neppure in caso d'uso, in applicazione a quanto disposto dal D.P.R. 26.04.1986 n.131, art.7 ed allegata tabella articolo 5 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 18 – Privacy

E' fatto obbligo al Concessionario di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina in materia prevista dal D.Lgs. 30.06.2003 n.196 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Concessionario del servizio assume l'incarico di Responsabile del trattamento dei dati ex art. 8 della sopra citata legge.

Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni, impegnandosi ad utilizzare nell'espletamento del presente contratto, conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, al presente contratto.

Art. 20 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si richiamano tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni e integrazioni nonché le disposizioni della Legge 27.07.2000 n.212 e successive modificazioni ed integrazioni e del Regolamento comunale.